EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 2004

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0167/IT

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Spain) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20262004.IT

1. MSG 103 IND 2026 0167 IT IT 07-07-2026 23-07-2026 ES COMMS 5.2 07-07-2026

2. Spain

3A. Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación
DG Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias
SG Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones, y de Medio Ambiente
d83-189@maec.es

3B. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
bzn-sgri@miteco.es

4. 2026/0167/IT - S10E - Imballaggio

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA SULLA PROCEDURA TRIS 2026/0167/IT
La Spagna ha esaminato la notifica presentata dall'Italia nell'ambito della procedura TRIS 2026/0167/IT, relativa all'introduzione di un requisito nazionale obbligatorio di biodegradabilità e compostabilità per determinati imballaggi di plastica monouso, e desidera formulare le seguenti osservazioni nel quadro della direttiva (UE) 2015/1535.
Sul quadro giuridico applicabile del regolamento (UE) 2025/40
Il regolamento (UE) n. 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, istituisce un quadro normativo pienamente armonizzato che disciplina i requisiti di progettazione, l'immissione sul mercato e le restrizioni all'uso degli imballaggi.
In particolare:
• l'articolo 9, paragrafo 2, consente agli Stati membri di imporre il requisito della compostabilità solo:
o per gli imballaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera g), e
o per altri imballaggi per i quali lo Stato membro ha già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del regolamento;
• l'articolo 71 del regolamento prevede che lo stesso si applichi a decorrere dal 12 agosto 2026.
Conformemente all'interpretazione costante della Commissione europea, come illustrato nelle domande frequenti e nel documento di orientamento per il regolamento, pubblicati nel marzo 2026 (cfr., in particolare, la sezione VI, punto 3 delle Domande frequenti e il punto 8 del documento di orientamento), per poter beneficiare dell'eccezione prevista dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), è necessario che il requisito nazionale di compostabilità sia in vigore prima del 12 agosto 2026.
2. Inapplicabilità dell'eccezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/40 al caso dell'Italia.
La Spagna osserva che, secondo le informazioni fornite nel file TRIS, la norma italiana proposta:
• introduce per la prima volta l'obbligo che determinati imballaggi siano compostabili;
• e fissa al 1º gennaio 2030 la data di entrata in vigore di tale obbligo.

Di conseguenza, la Spagna ritiene che l'Italia non possa invocare l'eccezione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2025/40 in relazione ai seguenti imballaggi di plastica monouso:
• imballaggi per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
• imballaggi per alimenti e bevande preconfezionati destinati al consumo negli alberghi, nei ristoranti e negli esercizi di ristorazione;
• imballaggi contenenti porzioni singole di condimenti, come marmellate, salse, crema di caffè o zucchero, con le eccezioni previste dalla proposta italiana;
• imballaggi flessibili monouso per prodotti cosmetici e igienici destinati al settore ricettivo.
La Spagna ritiene che, poiché non vi è alcun requisito preliminare di compostabilità prima del 12 agosto 2026, tali imballaggi non possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 9 del regolamento.
3. Incompatibilità con l'articolo 25 e l'allegato V del Regolamento (UE) 2025/40
La Spagna sottolinea inoltre che l'articolo 25, in combinato disposto con l'allegato V del regolamento (UE) n. 2025/40, stabilisce un divieto generale di immissione sul mercato in determinati formati e per taluni utilizzi di imballaggi in plastica monouso a partire dal 1° gennaio 2030.
Tale divieto si applica indipendentemente dal materiale utilizzato e il regolamento non prevede un'eccezione generale per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili, salvo nei casi espressamente previsti.
Consentendo, o addirittura imponendo, la commercializzazione di determinati tipi di imballaggi in plastica monouso a condizione che siano compostabili, la normativa italiana proposta introduce un'ulteriore deroga nazionale non prevista dal diritto dell'Unione, il che è incompatibile con il quadro armonizzato stabilito dal regolamento.
4. Sulla possibilità di future modifiche del regime di compostabilità
Infine la Spagna sottolinea che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/40 conferisce alla Commissione europea il potere di valutare gli sviluppi tecnologici e le condizioni ambientali e, se del caso, di presentare una proposta legislativa volta a modificare l'elenco degli imballaggi che possono o devono essere compostabili.
Pertanto, a partire dalla data di applicazione del regolamento (12 agosto 2026), l'unica via giuridicamente ammissibile per estendere le categorie di imballaggi soggette ai requisiti di compostabilità è quella di una modifica del regolamento stesso a livello dell'Unione, e non quella di iniziative legislative nazionali.
5. Conclusioni
Alla luce di quanto precede, la Spagna ritiene che la misura notificata dall'Italia:
• non possa avvalersi delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2025/40;
• introduca requisiti nazionali incompatibili con un atto legislativo direttamente applicabile;
• e possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci e una frammentazione del mercato interno.
La Spagna invita l'Italia a tenere conto di tali osservazioni nella valutazione della notifica effettuata nell'ambito della procedura TRIS.

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu